

COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **70**

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	CONCESSIONE ALLA PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI RESTAURO DELLA CANONICA DI CONDINO.
-----------------	---

L'anno duemilaquindici, addì diciassette del mese di dicembre, alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO
BODIO FABIO
LEOTTI GIUSEPPE
PRETTI MARINA

Assenti i Signori: Sartori Ermanno (giustificato).

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	CONCESSIONE ALLA PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI RESTAURO DELLA CANONICA DI CONDINO.
----------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la domanda dd. 07.12.2015, presentata il 09.12.2015 e registrata al n. 7292 di protocollo, con la quale Don Vincenzo Lupoli, legale rappresentante della Parrocchia di S. Maria Assunta di Condino, dopo aver riferito che con deliberazione n. 1067 di data 29.06.2015 la Giunta provinciale ha finanziato alcuni interventi dei soggetti aventi finalità di pubblica utilità, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 05.11.1968, n. 40 ed inserito tra questi i "Lavori di restauro della canonica di Condino", immobile di proprietà della Parrocchia, per un importo di spesa di Euro 1.250.584,40, assegnando alla Parrocchia medesima il contributo in conto capitale di Euro 937.938,30, pari al 75% di tale spesa (si veda a tal proposito la nota del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della P.A.T. dd. 15.07.2015 prot. n. 2015-D330-368427-19.1.1/CG//lc trasmessa per conoscenza al Comune e acquisita a protocollo il 16.07.2015 sub n. 4339), chiede una compartecipazione straordinaria del Comune al finanziamento della spesa relativa all'intervento, possibilmente nella misura di Euro 175.090,00, facendo presente che la Parrocchia non ha mezzi finanziari sufficienti per coprire la differenza di Euro 312.646,10 tra l'importo di Euro 1.250.584,40 sopra indicato relativo all'opera e il contributo provinciale concesso, come dato desumere dall'Estratto del Rendiconto per l'anno 2014 della Parrocchia allegato alla domanda, vidimato, secondo la dichiarazione resa dal richiedente, dal Consiglio Parrocchiale per gli affari economici in data 13.02.2015 e approvato da parte dell'Ordinamento Diocesano in data 19.03.2015 prot. n. 2015-AMR-REN-399, dove viene esposto un saldo attivo di Euro 137.555,97.

Visto l'art. 25 ("Oneri del Comune in materia di culto") del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., in base al quale "Salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il comune è tenuto ad assumere le spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali delle diocesi, attinenti al culto pubblico, ivi compresa la retribuzione del personale addetto";

Fatte le seguenti considerazioni in ordine alla disposizione di cui al precedente capoverso, alla luce di quanto precisato a suo tempo dalla Provincia Autonoma di Trento con Circolare n. 20 prot. n. 6607/1-R ad oggetto "oneri per il culto" datata 09.07.1987 e con successiva Circolare n. 3 prot. n. 3500/632-R del 28.01.1992:

- per l'art. 25 del T.U.LL.RR.O.C., l'assunzione della spesa è intesa come intervento di carattere sussidiario e non necessariamente prioritario ed è subordinata alla "comprovata insufficienza di mezzi" da parte della Parrocchia; la documentazione più idonea allo scopo di tale verifica, che l'Amministrazione comunale è tenuta ad esplicare nel momento in cui decide l'intervento contributivo, è da identificare in atti di carattere finanziario-contabile della Parrocchia, tali da consentire una disamina della sua situazione finanziaria, quale può essere l'estratto del rendiconto;
- l'obbligatorietà dell'onere, come desunto dal citato art. 25, deve essere intesa nel senso che, essendo il culto un servizio pubblico necessario, il Comune deve assicurane il regolare svolgimento mediante una valutazione comparativa delle necessità degli altri pubblici servizi, in relazione alle possibilità di bilancio e, quindi, senza alcun obbligo di priorità; di rilievo è comunque il fatto che una tale qualificazione di "servizio pubblico necessario" giustifica l'intervento contributivo del Comune in relazione al principio generale per cui le spese locali debbono aver per oggetto servizi ed uffici di pubblica utilità;
- l'intervento finanziario da parte del Comune previsto dalla norma in questione deve riguardare spese volte alla manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali; per spese di manutenzione debbono intendersi tutte quelle per il mantenimento in efficienza ed il funzionamento degli edifici, di sostituzione, riparazione, rinnovamento delle loro finiture; sono invece di conservazione le spese volte a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- nell'espressione "edifici parrocchiali e curaziali delle diocesi, attinenti al culto pubblico" debbono intendersi compresi i locali accessori, tra i quali è annoverabile, oltre che la sacrestia, il battistero e il campanile, anche la casa canonica.

Riscontrato che, alla luce di tali puntualizzazioni e dopo un'attenta verifica della documentazione prodotta da Don Vincenzo Lupoli in allegato alla domanda, si può concludere che nel caso specifico ricorrono tutti i presupposti e le condizioni previste dall'art. 25 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L per un intervento finanziario a favore della Parrocchia di

S. Maria Assunta di Condino per i lavori di restauro accennati; al di là di tutto ciò, va comunque considerato il fatto che l'edificio oggetto dell'intervento, catastalmente identificato dalla p.ed. 164 C.C. Condino, è gravato dal vincolo diretto di interesse culturale, ai sensi degli artt. 12 e 15 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42; ciò a rimarcare il fatto che il bene, attualmente in condizioni assai precarie e di fatto in disuso, ha una indiscussa rilevanza sotto il profilo artistico, architettonico e storico, costituendo esso un unico complesso assieme a quel notevole monumento che è la Chiesa di S. Maria Assunta alla quale si affianca, il muro di cinta e l'edicola votiva; collocata in un tale contesto, la casa canonica ha da sempre rappresentato per la comunità locale un simbolo di identificazione ed un punto di riferimento, sicché, attraverso un intervento contributivo a favore della Parrocchia mirato al finanziamento delle spese per il suo restauro, il Comune cura senz'altro gli interessi della propria comunità, salvaguardandone il patrimonio artistico, la storia e la tradizione, in perfetta coerenza con quelli che sono i principi sanciti dagli artt. 1 e 2 del succitato D.P.Reg. n. 3/L/2005..

Richiamato il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici, associazioni e soggetti privati ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31.07.1993, n. 13, adottato con deliberazione consiliare n. 6 del 03.05.1994 e preso atto di quanto previsto al Titolo I in tema di "Contributi per manutenzione di edifici attinenti al culto".

Considerato il fatto che con deliberazione n. 31 adottata dal Consiglio comunale di Condino in data 30.11.2015 e relativa all'assestamento generale del bilancio 2015 è stata introdotta una specifica voce di spesa di Euro 180.000,00 (intervento 2010807 - capitolo 3041) volta per l'appunto a rendere possibile la concessione alla Parrocchia del finanziamento che sarebbe stato chiesto e a individuare l'importo massimo concedibile.

Ritenuto doveroso da parte dell'Amministrazione comunale, sulla base delle considerazioni ed ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari sopra richiamate, concorrere in via straordinaria al finanziamento dell'intervento programmato dalla Parrocchia di S. Maria Assunta per il completo restauro della casa canonica attraverso l'assegnazione del contributo richiesto di Euro 175.090,00, sufficiente a coprire integralmente il deficit tra la spesa preventivata (Euro 1.250.584,40) e le risorse della Parrocchia (Euro 137.555,97) sommate al finanziamento concesso dalla P.A.T. (Euro 937.938,30).

Rilevato che in base all'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio per l'anno 2015 l'assegnazione di contributi è materia riservata alla competenza della Giunta.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla proposta di deliberazione dal segretario comunale, nei limiti delle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, comprensivo quest'ultimo dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria della spesa.

Visti lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di concedere alla Parrocchia di S. Maria Assunta di Condino, con sede legale in Condino, via Regensburger n. 6, codice fiscale 95004830220, per le motivazioni, alla luce delle considerazioni e delle disposizioni normative di cui in premessa ed in accoglimento della domanda di data 07.12.2015 presentata dal suo legale rappresentante Don Vincenzo Lupoli, il contributo straordinario di Euro 175.090,00 a titolo di concorso finanziario del Comune alle spese per i lavori di restauro della canonica di Condino.
2. Di imputare la relativa spesa di Euro 175.090,00 all'intervento 2010807 (cap. 3041) del bilancio dell'esercizio finanziario 2015.
3. Di disporre che alla liquidazione a favore della Parrocchia di detto contributo di Euro 175.090,00 provveda in unica soluzione l'ufficio finanziario, su presentazione da parte del suo legale rappresentante di specifica richiesta, corredata di fatture relative ai lavori di restauro di importo almeno pari a quello del contributo.
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, stante l'urgenza di disporre la trasmissione di una sua copia alla Parrocchia.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi: a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO
f.to Baldracchi dott. Paolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 18.12.2015

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 18.12.2015 all'albo per dieci giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo

Deliberazione dichiarata immediatamente esegibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo